

Roma, 10 giugno 2025

Circolare n. 125/2025

Oggetto: Notizie in breve.

Ordine pubblico – Conversione in legge del decreto Sicurezza - Blocco stradale - In sede di conversione in legge del *decreto Sicurezza* è stata confermata senza modifiche la disposizione che ha attribuito rilevanza penale anche al blocco stradale o ferroviario effettuato con il proprio corpo, in precedenza considerato solo illecito amministrativo. Pertanto tale illecito è ora punito con la reclusione fino a 1 mese o la multa fino a 300 euro e, qualora il fatto sia commesso da più persone riunite, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni - Art. 14 del D.L. 48/2025 come convertito dalla legge 9.6.2025, n. 80, su G.U. n. 131 del 9.6.2025.

Prezzo gasolio auto al 2 giugno 2025 (fonte Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica)
euro/litro

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,672	0,632	0,287	1,592	- 0,007	- 0,080

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [86/2025](#)
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 131 del 9.6.2025

LEGGE 9 giugno 2025, n. 80

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.».

*****OMISSIS*****

Art. 14

Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite».

*****OMISSIS*****

FINE TESTO